

di Avv.to Rosa Bertuzzi

APPALTI E SICUREZZA SUL LAVORO: LA CASSAZIONE CHIARISCE QUANDO IL COMMITTENTE RISPONDE PER OMESSA INFORMAZIONE

Corte di Cassazione, IV Sez. Pen. – Sentenza n. 12329 del 1° aprile 2026

La responsabilità del committente per omessa informazione non deriva automaticamente dal contratto di appalto o logistica, ma richiede la verifica di specifici obblighi concretamente assunti e della possibilità effettiva di incidere sul rischio che ha causato l'evento.

Con la sentenza in esame la Corte Suprema è intervenuta sul tema della responsabilità del committente negli appalti, precisando i limiti della posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro.

La vicenda riguarda il tragico infortunio verificatosi nel 2008 durante la bonifica di una cisterna utilizzata per il trasporto di zolfo fuso, durante la quale si sviluppò acido solfidrico causando cinque vittime e il ferimento di un lavoratore.

La contestazione riguardava alcuni dirigenti della società committente, accusati di non aver fornito alle imprese incaricate della bonifica informazioni sui rischi presenti nelle cisterne. Secondo i giudici di merito, tale obbligo poteva derivare sia dalla conoscenza del rischio sia dalle clausole del contratto di logistica che prevedevano collaborazione e scambio di informazioni.

La Cassazione ha chiarito che la responsabilità omissiva del committente non può essere fondata sulla sola qualità di committente né può derivare, di per sé, da generici obblighi contrattuali di cooperazione. È necessario accertare se il soggetto abbia concretamente assunto specifici obblighi informativi o di gestione del rischio e disponga di effettivi poteri di organizzazione, controllo o intervento.

Le clausole contrattuali possono quindi assumere rilievo, ma solo quando dimostrino una reale assunzione di obblighi rispetto al rischio verificatosi. Non è invece sufficiente la mera conoscenza della pericolosità dell'attività o l'interesse alla corretta esecuzione del contratto per trasferire automaticamente al committente i rischi propri dell'attività affidata all'appaltatore.

La pronuncia conferma così la necessità, per le imprese che operano tramite appalti, subappalti e contratti di logistica, di distinguere tra semplici **obblighi di collaborazione** e vere **posizioni di garanzia penalmente rilevanti**, valutando caso per caso il contenuto concreto degli accordi e i poteri effettivamente esercitati dalle parti.

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 aprile 2026, n. 12329

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

A.A. nato a M il (Omissis)

B.B. nato a L il (Omissis)

C.C. nato a G il (Omissis)

D.D. nato ad A il (Omissis)

E.E. nato a P il (Omissis)

avverso la sentenza [REDACTED] della Corte d'Appello [REDACTED]

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere [REDACTED];

udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore [REDACTED] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

uditi i difensori presenti

[REDACTED] per la parte civile Comune di [REDACTED] nonché, in sostituzione dell'avv. [REDACTED], per la parte civile X.X. e, in sostituzione dell'avv. [REDACTED], per la parte civile Y.Y.; il difensore ha chiesto il rigetto dei ricorsi e ha depositato nota spese;

avvocato [REDACTED] del foro [REDACTED], per i ricorrenti A.A., C.C., D.D., E.E. il difensore ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;

avvocato [REDACTED] del foro di [REDACTED] per il ricorrente B.B. il difensore ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Fatto

1. La Corte di appello di [REDACTED], con sentenza del [REDACTED] giudicando in sede di rinvio a seguito del parziale annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza pronunciata in data 21 dicembre 2020 da altra sezione della medesima Corte di appello ha assolto [REDACTED] "dall'illecito amministrativo alla stessa ascritto"; ha dichiarato A.A. e B.B. "responsabili a fini civili dell'imputazione loro ascritta" e li ha condannati al risarcimento del danno cagionato alle parti civili, ivi compreso il Comune di M (danno da liquidarsi in separato giudizio); ha condannato C.C., E.E. e D.D., al risarcimento del danno cagionato al Comune di M, rimettendo le parti di fronte al giudice civile per la liquidazione di quel danno; ha condannato A.A., B.B., C.C., E.E. e D.D., a rifondere al Comune di M le spese sostenute nel secondo giudizio di appello; ha provveduto, infine, a liquidare le spese sostenute nel corso dell'intero giudizio dal Comune di M, determinandone l'importo ex novo per le fasi di giudizio con riferimento alle quali la liquidazione non era mai avvenuta e determinandolo nuovamente nel resto al fine di correggere illogicità presenti nelle liquidazioni già eseguite.

2. Così sinteticamente esposto il contenuto dispositivo della sentenza oggetto del presente ricorso, si deve riferire che il procedimento ha ad oggetto un infortunio sul lavoro verificatosi il 3 marzo 2008, presso

l'officina per il lavaggio di automezzi della " [REDACTED] di M della quale era legale rappresentante F.F. Nell'infortunio persero la vita lo stesso F.F., tre dipendenti della società (G.G., H.H., I.I.) e un autotrasportatore che si trovava sul posto e intervenne a soccorrere gli infortunati (J.J.). Un altro dipendente della società (K.K.) riportò lesioni personali gravi.

Secondo la concorde ricostruzione [REDACTED] [REDACTED] procedere alla pulizia e al lavaggio interno di un tank container (recante il numero SGCU (Omissis)) che era stato adibito al trasporto di zolfo allo stato fuso. Poiché la cisterna aveva trasportato zolfo fuso, al suo interno poteva essersi formato acido solfidrico, un gas che si libera da tale prodotto e la cui inalazione può essere letale. Il tank container giunse in officina chiuso e F.F. incaricò il dipendente G.G. di aprirlo, entrare nella cisterna con una scala e cominciare a pulirla con una scopa dai residui di zolfo ormai solidificato. Subito dopo essersi calato all'interno, G.G. avvertì un malore e così avvenne anche per tutti coloro che, in sequenza, si calarono nel container per prestare aiuto, compreso lo stesso F.F. e un cliente dell'officina. Tutti riportarono un'intossicazione acuta da acido solfidrico che li portò al decesso. L'unico a salvarsi fu K.K., che si affacciò al boccaporto della cisterna inalando vapori di acido, ma non vi entrò.

Nel corso delle varie fasi del giudizio di merito si è accertato che il tank container SGCU (Omissis) era uno dei 75 tank container che, sulla base di un contratto stipulato il 18 luglio 2006 tra la [REDACTED] [REDACTED] - poi divenuta [REDACTED] [REDACTED] - dovevano essere utilizzati per il trasporto di zolfo liquido dalla sede della società produttrice - la ENI di Taranto - allo stabilimento di S [REDACTED] che lo utilizzava come materia prima per la produzione di acido solforico. Con questo contratto [REDACTED] aveva affidato alla FS Logistica il trasporto dello zolfo da T a S. Ciò poteva avvenire per mezzo della rete ferroviaria solo da B a C. Era necessario, invece, il trasporto su gomma da T a B e da C a S. Per questo si stabilì che lo zolfo fuso fosse caricato su tank container (cisterne montate su una struttura in acciaio che consente di trasferirle facilmente su mezzi di trasporto diversi) che furono acquistati in locazione finanziaria dalla [REDACTED] dopo aver concordato con il produttore ENI e con la [REDACTED] le caratteristiche dell'acciaio destinato a rivestire le pareti interne che doveva essere in grado di resistere (anche) all'azione corrosiva dell'acido solfidrico. La FS Logistica affidò la gestione del trasporto su ruote alla società " [REDACTED] di L.L. G. E C. Srl" (d'ora in avanti [REDACTED]). Il contratto stipulato nel luglio 2006 prevedeva, dunque, una circolazione "ad anello" i container, riempiti a T di zolfo fuso, venivano portati a S, lì venivano riscaldati per lo svuotamento e poi tornavano a T dove erano nuovamente riempiti.

Era stato stabilito (e il dato non è controverso sicché lo si può riportare fin d'ora) che i lavoratori incaricati delle operazioni di carico e scarico dello zolfo fuso dovessero essere dotati di dispositivi di protezione dal rischio di contaminazione/inalazione di gas ed in specie dell'acido solfidrico che si libera durante questa operazione. Le sentenze di merito, inoltre, danno atto che, durante l'esecuzione del contratto, più volte, la [REDACTED] contestò ad ENI di aver fornito un prodotto non conforme agli accordi perché recante un contenuto di acido solfidrico superiore ai limiti legislativi per la sicurezza sui luoghi di lavoro e superiore perfino ai limiti per i quali gli impianti della [REDACTED] erano stati progettati; ciò che poteva provocare "effetti nocivi sia sotto il profilo della salute che per la sicurezza del personale operante" e poteva attivare processi di corrosione dei macchinari danneggiando gli impianti [REDACTED] e ponendo in pericolo i dipendenti della società.

Dalla sentenza impugnata e dal contenuto dell'atto di ricorso emerge che l'eccedenza di acido solfidrico nello zolfo fornito dall'ENI dipendeva da problemi tecnici del produttore. Per risolverli, nel 2007, lo stabilimento di Taranto ridusse la produzione e fu ridotta anche la quantità di zolfo fuso venduta [REDACTED]. Poiché il prezzo di trasporto concordato tra [REDACTED] prevedeva il trasporto annuo di almeno 45.000 tonnellate di zolfo e la riduzione dei carichi determinava la violazione di questa clausola di garanzia, si determinò uno "squilibrio" tra le due società contraenti.

La sentenza impugnata riferisce (il dato, non controverso, è stato desunto dalle dichiarazioni rese da M.M. - legale rappresentante [REDACTED] - coimputato nel procedimento) che i vertici di FS e [REDACTED] concordarono di ovviare alla riduzione della quantità di zolfo fuso da trasportare, affidando alla FS Logistica il trasporto da S a B dell'acido solforico prodotto [REDACTED] e venduto da questa società [REDACTED] (che ha sede appunto a B), avvenuto, fino a quel momento, via mare. La Corte di

appello espone (pag. 3) che furono destinati a questo trasporto "32 containers, 9 dei quali facenti parte dello stock dei 75 già utilizzati per il trasporto dello zolfo". La FS Logistica delegò alla società subappaltatrice La [REDACTED] "la scelta concreta" delle cisterne da riutilizzare per il trasporto di acido solforico, "con l'unico limite che si trattasse di cisterne della serie SGCU". Per poter essere riutilizzate e adibite al trasporto di acido solforico, le cisterne che erano state usate fino a quel momento per il trasporto dello zolfo fuso dovevano essere ripulite e bonificate da ogni traccia di zolfo. Inoltre, doveva essere modificata la "flangia di attacco", vale a dire il raccordo meccanico per il carico e lo scarico del prodotto (che non era più zolfo fuso, ma, appunto, acido solforico).

Dalla sentenza impugnata e dalle sentenze precedenti (concordi sul punto) risulta che il tank container SGCU (Omissis) fu utilizzato il 27 dicembre 2007 per trasportare zolfo fuso da T a S; che, dopo lo svuotamento, fu portato alla stazione di Campiglia M, dalla quale partì il 28 dicembre alla volta della stazione [REDACTED] scalo [REDACTED] dove giunse il 29 dicembre 2007 per essere collocata in un deposito; che rimase in deposito - sempre col boccaporto chiuso - fino al 3 marzo 2008, quando un autista dipendente della [REDACTED] (incaricato da L.L.) lo trasportò su gomma a M nell'officina per il lavaggio di automezzi della [REDACTED] ove si verificò l'incidente.

3. Per consentire una miglior comprensione dell'oggetto del presente ricorso è utile riferire che la sentenza oggi impugnata è stata pronunciata a seguito di un complesso iter processuale che ha visto imputati - oltre [REDACTED] e agli odierni ricorrenti (che operavano in quella società con qualifiche diverse sulle quali ci si soffermerà più avanti) - anche altri enti [REDACTED] di N.N. E C. Snc", la "FS Logistica BU Cargo Chemical Spa", la "ENI s.p.a") e persone fisiche facenti capo agli stessi.

In primo grado, due separati giudizi svolti di fronte al Tribunale di [REDACTED]-sezione distaccata [REDACTED] e al Tribunale [REDACTED] si conclusero (rispettivamente il 26 ottobre 2009 e l'11 luglio 2014) con la affermazione della responsabilità

- di M.M. e di O.O. nelle rispettive qualità di legale rappresentante della FS Logistica e di responsabile per l'esecuzione del contratto, stipulato tra la FS Logistica e la [REDACTED] per il trasporto di zolfo fuso dalla raffineria ENI di Taranto allo stabilimento di Scarlino;

- di L.L., quale legale rappresentante [REDACTED]

- di C.C., E.E., D.D., A.A. e B.B. (C.C. quale direttore tecnico dello [REDACTED] E.E. quale amministratore delegato della società; D.D. quale presidente del Consiglio di amministrazione; B.B. quale responsabile delle attività tecnico produttive dello stabilimento di S; A.A. quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della [REDACTED] quale consulente per i trasporti);

Fu affermata, inoltre, la responsabilità, ai sensi degli artt. 5, comma 1, lett. a) e b) e 25 septies [D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231](#), degli enti [REDACTED]

3.1. Con sentenza del 19 luglio 2017, riuniti i procedimenti, la Corte di appello di Bari riformò in parte le decisioni di primo grado.

Limitando l'esposizione a quanto necessario per comprendere l'oggetto del presente ricorso, si deve riferire che con questa sentenza fu disposta l'assoluzione di M.M. per non aver commesso il fatto; fu dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione - esclusa l'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. - nei confronti di O.O. e L.L.; fu disposta l'assoluzione di C.C., E.E., D.D., A.A. e B.B., per non aver commesso il fatto. Di conseguenza fu esclusa la responsabilità ai sensi degli artt. 5, comma 1, lett. a) e b) e 25-septies [D.Lgs. 231/2001](#) degli enti FS [REDACTED] Tale responsabilità fu confermata, invece per la Truck Center.

Dalla sentenza si apprende che, nel corso del giudizio di appello, le parti civili costituite nei confronti di M.M., O.O., L.L. e dei responsabili civili FS Logistica [REDACTED] avevano revocato la costituzione.

3.2. Per quanto rileva in questa sede, contro la sentenza della Corte di appello del 19 luglio 2017 proposero ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari e le parti civili P.P., X.X., R.R., S.S., T.T., U.U. e Comune di M

Il ricorso proposto dal Procuratore generale aveva ad oggetto l'assoluzione di M.M. per non aver commesso il fatto, il proscioglimento di O.O. per prescrizione conseguente all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. e l'assoluzione dell'ente FS Logistica; il proscioglimento per prescrizione di L.L., previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. e la conseguente assoluzione dell'ente La [REDACTED]; l'assoluzione, per non aver commesso il fatto, di C.C., E.E., D.D. e l'assoluzione dell'ente [REDACTED] Spa Non riguardava, però, le posizioni di A.A. e B.B.. Il ricorso proposto agli effetti civili da P.P., X.X., R.R., S.S., U.U., T.T. e dal Comune di M, invece, riguardava, oltre alla posizione di M.M., O.O., L.L., quella di tutti gli imputati che avevano operato [REDACTED]

Ciò spiega perché, avendo ritenuto fondati i motivi di ricorso proposti dal PG e dalle parti civili, questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 12876/19 dell'8 febbraio 2019 annullò la sentenza del 19 luglio 2017 "agli effetti sia civili che penali" quanto a M.M., O.O., L.L., C.C., E.E., D.D. e quanto agli enti FS Logistica, La [REDACTED] e la annullò, invece, "ai soli effetti civili" nei confronti di A.A. e B.B.

3.3. Con sentenza del 21 dicembre 2020, la Corte di appello [REDACTED], su concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminò la pena nei confronti di M.M. e O.O. e la sanzione pecuniaria applicata all'ente FS Logistica. Confermò, inoltre, la dichiarazione di responsabilità penale di L.L. per il reato di omicidio colposo plurimo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la responsabilità della società La Cinque Biotrans ai sensi degli artt. [5](#), comma 1, lett. a) e b) e [25 septies D.Lgs. n. 231/2001](#).

Quanto alla Nuova Solmine e ai dirigenti di questa società, si deve riferire che C.C., E.E. e D.D. concordarono la pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. e la richiesta fu accolta. Pertanto, la Corte di appello confermò la penale responsabilità di questi imputati. Fu confermata, inoltre, l'affermazione della responsabilità [REDACTED] ai sensi degli artt. 5 e 25 septies D.Lgs. 231/01.

Quanto a A.A. e B.B. (ormai definitivamente assolti dal reato di cui all'art. 589, primo, secondo e quarto comma, cod. pen.), con la sentenza del 21 dicembre 2020 la Corte di appello li ritenne responsabili, ai soli fini civili, dell'imputazione loro ascritta. Le statuizioni civili della sentenza di primo grado furono confermate nei confronti di C.C., E.E., D.D. e nei confronti di A.A. e B.B.

3.4. Contro questa sentenza proposero ricorso per Cassazione (oltre a L.L. e alla [REDACTED] Spa, B.B. e A.A.

Il Comune di M, quale parte civile costituita nei confronti degli imputati C.C., E.E., D.D., A.A. e B.B., ricorse a sua volta, dolendosi della mancata pronuncia sulla richiesta risarcitoria proposta. Secondo la difesa del ricorrente, la Corte di appello aveva ritenuto che l'ente locale fosse stato risarcito da FS Logistica senza considerare che il Comune di M non si è neppure mai costituito nei confronti dei dirigenti di questa società. Il Comune si doleva, inoltre, della liquidazione delle spese operate in suo favore nelle sentenze succedutesi nel tempo.

Con la sentenza n. 20558-22 del 24 marzo 2022, la Terza Sezione penale di questa Corte dichiarò inammissibili i ricorsi di L.L. e della [REDACTED] e annullò la sentenza impugnata "nei confronti [REDACTED], A.A. e B.B. nonché relativamente alle statuizioni in favore del Comune di M, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio".

Come emerge dalla lettura della motivazione (paragrafo 19.3. del "Considerato in diritto"), la Terza Sezione ha chiesto al giudice del rinvio di valutare

- se agenti [REDACTED] Spa, muniti delle qualifiche di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2001, avessero commesso il reato di cui all'art. 589, primo, secondo e quarto comma, cod. pen. oggetto del presente processo, e se detto ente avesse "interesse" alla commissione del medesimo;

- se gli imputati A.A. e B.B., abbiano commesso un fatto illecito agli effetti della responsabilità civile in danno delle parti civili ancora costituite;

- se fosse o meno fondata la domanda di risarcimento danni proposta dal Comune di Molfetta nei confronti degli imputati C.C., E.E., D.D., A.A. e B.B. (domanda sulla quale la sentenza impugnata aveva omesso di provvedere);

- quale fosse la corretta liquidazione in favore del Comune di M delle spese processuali sostenute nel giudizio di rinvio, nel precedente giudizio di cassazione e nel primo giudizio di appello.

3.5. Giudicando in sede di rinvio, la Corte di appello di Bari

- ha assolto [REDACTED] dall'illecito amministrativo ascrittogli con la formula "perché il fatto non sussiste";

- ha dichiarato A.A. e B.B. responsabili ai fini civili, condannandoli "al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede";

- ha condannato C.C., E.E. e D.D. al risarcimento del danno nei confronti della parte civile Comune di M, da liquidarsi in separato giudizio.

La responsabilità [REDACTED] Spa è stata esclusa osservando (pag. 9) che l'infortunio fu determinato dalla scelta di utilizzare per il trasporto dell'acido solforico non solo cisterne nuove, ma anche cisterne bonificate e, tuttavia, la violazione della regola cautelare ascritta ai dirigenti di [REDACTED] quella di non aver adempiuto ai propri doveri di informazione e vigilanza sulla pericolosità del trasporto una omissione alla quale l'ente imputato non aveva interesse economico, non avendone ricavato alcun risparmio di spesa, e dalla quale non risulta aver conseguito un vantaggio.

Nell'esaminare le posizioni di A.A. e B.B., la sentenza impugnata ha osservato (pag. 10 della motivazione) che la sentenza annullata aveva ritenuto questi imputati civilmente responsabili "vuoi a titolo di colpa generica ex art. 2050 cod. civ.", vuoi a titolo di colpa specifica "in relazione alla violazione della normativa in materia di rifiuti".

Con riferimento a questo secondo profilo di colpa la Corte di appello ha ritenuto che non fosse attribuibile [REDACTED] Spa la qualità di soggetto "speditore" del rifiuto, come tale obbligato alla compilazione del RID di accompagnamento delle cisterne (formulario che identifica e classifica il rifiuto), essendo emerso dalla documentazione acquisita agli atti che "unico ed effettivo speditore del rifiuto" era la FS Logistica. Ha evidenziato a tal fine che, in ogni caso, la qualifica di speditore sarebbe irrilevante sotto il profilo causale perché la disciplina che regola il trasporto internazionale di merci pericolose su strada (normativa RID) non prevede l'apposizione del segnale di pericolo di tossicità da contaminazione inalatoria del contenuto della cisterna, come era stato ipotizzato, invece, nel formulare il capo di imputazione.

La sentenza impugnata ha ritenuto (pagg. 10 e 11 della motivazione) che non possa essere attribuita alla Nuova Solimine neppure la qualifica di "datore di lavoro responsabile per la detenzione (e gestione) del rifiuto" come tale "gravato del rispetto della normativa nazionale e comunitaria posta a protezione della salute umana per tutti coloro che vengano in contatto con i rifiuti nell'attività di gestione degli stessi". A sostegno di tali conclusioni ha osservato che questo "titolo di incolpazione" è "escluso in radice dalla stessa formulazione del capo di imputazione che mai ha [REDACTED] à" e, in ogni caso, difettava, "in capo alla indicata società, la disponibilità fattuale e giuridica della cisterna" ove si verificò l'incidente disponibilità venuta meno quando la stessa fu spedita da S a B

Per quanto riguarda le posizioni di A.A. e B.B., dunque, alla luce dei principi di diritto enunciati dalla sentenza rescindente, la Corte di appello ha concluso che non potessero essere loro attribuiti profili di colpa specifica per violazione della normativa in materia di rifiuti. Ha escluso inoltre - rilevando che si trattava di addebito non contestato - [REDACTED] (e, per essa, a A.A. e B.B.) fossero ascrivibili violazioni delle disposizioni in materia di valutazione del rischio aziendale connesso alla gestione dei rifiuti.

A.A. e B.B., quindi, sono stati ritenuti civilmente responsabili per la ritenuta sussistenza di profili di colpa generica in specie, per violazione dell'art. 2050 cod. civ. al quale avrebbero dovuto attenersi quali esercenti di una attività pericolosa.

Secondo la sentenza impugnata (pag.11), anche se l'individuazione delle cisterne da destinare al trasporto dell'acido solforico e non più alla "circolazione ad anello (trasporto di zolfo su zolfo)" e le modalità di esecuzione della "preventiva bonifica delle stesse" erano affidate "esclusivamente al potere di pianificazione e intervento di FS Logistica e, a cascata, dei subappaltatori", tuttavia la Nuova Solmine aveva mantenuto obblighi di informazione e vigilanza. Vi era stato, infatti, "un significativo scambio di corrispondenza" con [REDACTED], cui era stata segnalata la necessità di una adeguata pulizia interna delle cisterne, in assenza della quale le stesse non avrebbero potuto essere utilizzate per il trasporto di acido solforico alla [REDACTED]", perché lo zolfo residuo avrebbe alterato la qualità del prodotto.

La sentenza impugnata sostiene che, avendo chiesto alla FS Logistica [REDACTED] di procedere al lavaggio delle cisterne da riutilizzare chiedendo di certificare che ciò fosse avvenuto, la Nuova Solmine aveva assunto nei confronti della impresa incaricata di bonificare e modificare quelle cisterne una posizione di garanzia. Pertanto, B.B. (responsabile delle attività tecnico produttive dello stabilimento di Scarlino) e A.A. (RSPP dello stabilimento e consulente [REDACTED] per i trasporti), avrebbero dovuto fornire raccomandazioni "sulla metodica da rispettare per eseguire una bonifica a regola d'arte della camera interna della cisterna in conversione di trasporto" informando "[REDACTED]" (e per la stessa le ulteriori ditte appaltatrici) "in ordine alla pericolosità "delle operazioni di pulizia interna dei containers" operazioni delle quali pretendevano "la stringente esecuzione" (pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata).

A sostegno di tali conclusioni, la Corte territoriale osserva (pag. 15 della sentenza impugnata) che l'art. 11 del contratto di logistica dell'8 febbraio 2007 così testualmente stabiliva "le parti attribuiscono speciale importanza allo scambio di informazioni. Due incaricati delle parti sorveglieranno costantemente la corretta esecuzione del presente accordo, tenendosi costantemente in contatto per garantirne il rispetto ed ottimizzarne l'esecuzione". Rileva inoltre che, nella corrispondenza intercorsa dopo la modifica dell'oggetto del contratto (che non prevedeva più il trasporto di solo zolfo fuso, ma il riutilizzo di alcuni tank container per il trasporto di acido solforico [REDACTED] si limitò a segnalare alla società incaricata della conversione dei container la necessità di eseguire una accurata pulizia delle cisterne inviate al "lavaggio" senza fornire informazioni sul rischio che i lavoratori addetti alle operazioni di bonifica potessero inalare gas altamente tossici e sulla conseguente necessità di dotarli di adeguati dispositivi di protezione.

3.4. Per quanto riguarda la domanda risarcitoria nei confronti del Comune di M, la Corte di appello ha confermato la condanna di C.C., E.E., D.D., A.A. e B.B. al risarcimento dei danni causati a questa parte civile nei termini in cui era stata disposta dalla sentenza di primo grado (pronunciata dal Tribunale monocratico di Trani in data 11 luglio 2014) e ha rinviato le parti di fronte al giudice civile per la liquidazione del danno.

Ha rilevato in proposito quanto agli imputati C.C., E.E. e D.D. (i quali, nel secondo giudizio di rinvio, hanno concordato una pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.) che la responsabilità a fini civili trova fondamento nell'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale in merito al fatto

fondativo della pretesa civilistica; quanto a A.A. e a B.B., che tale responsabilità si fonda sull'accertamento compiuto nel giudizio di rinvio.

4. La sentenza della Corte di appello di Bari del 20 febbraio 2024 è stata impugnata da A.A. e B.B. quanto alla affermazione della responsabilità a fini civili; da C.C., E.E., D.D., A.A. e B.B. quanto all'affermazione della responsabilità civile nei confronti del Comune di M

4.1. Col primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza di profili di colpa generica.

Secondo la difesa, la sentenza impugnata incorre in una evidente contraddizione quando afferma, da un lato,

██████████ era mero committente di un appalto di logistica avente ad oggetto il trasporto di acido solforico e non aveva alcun ruolo nella gestione dei rifiuti costituiti dai residui di zolfo rimasti nelle cisterne; dall'altro, che B.B. e A.A. avevano obblighi informativi e di vigilanza nei confronti delle società incaricate del trasporto e, per questo, avrebbero dovuto fornire alle stesse raccomandazioni sulla metodica da rispettare per eseguire la bonifica delle cisterne convertite da trasporto di zolfo fuso a trasporto di acido solforico e ██████████ (e per la stessa le ulteriori ditte appaltatrici) della pericolosità delle operazioni di pulizia.

In tesi difensiva, tale contraddizione sarebbe resa evidente dal fatto che, nell'escludere la responsabilità della ██████████ per l'illecito di cui agli artt. 5 e 25 septies [D.Lgs. 231/01](#), la sentenza impugnata ha escluso che i dirigenti della società fossero datori di lavoro committenti delle attività di bonifica e, in ragione di ciò, obbligati al rispetto della normativa in materia di valutazione del rischio aziendale. Ha quindi escluso, nella sostanza, l'applicabilità del [D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626](#) (vigente all'epoca del fatto) e tuttavia - a pag. 15 - ha richiamato, a riscontro della responsabilità dei prevenuti, sentenze di legittimità relative alla responsabilità del datore di lavoro committente per omessa valutazione del rischio interferenziale. Osserva la difesa che, avendo escluso l'applicabilità al caso di specie del D.Lgs. n. 626/94, la sentenza impugnata non poteva considerare B.B. e A.A. quali datori di lavoro committenti, sicché non è chiaro quale sia la qualifica soggettiva cui si riferisce l'addebito di colpa generica formulato a carico dei ricorrenti ed è evidente, invece, un salto logico nella argomentazione della Corte di appello, che è passata "dall'elemento oggettivo del reato - l'accertamento della sussistenza di qualifiche soggettive generatrici di obblighi cautelari - a quello soggettivo, ponendo illogicamente sul medesimo piano gli individuati "profili di colpa generica" e i suesposti "titoli di responsabilità specifica"" (così testualmente pag. 10 dell'atto di ricorso).

4.1.1. La difesa osserva che, come la Corte di appello ha riconosciuto, sia l'individuazione delle cisterne che dovevano essere convertite dalla circolazione ad anello (zolfo su zolfo) per essere destinate al trasporto di acido solforico, sia l'esecuzione della "preventiva bonifica delle stesse" devono "essere ricondotte esclusivamente al potere di ██████████ cascata, ai relativi subappaltatori" (pag. 11 della sentenza impugnata). Rileva che, come affermato a pag. 15 della sentenza impugnata, la scelta delle cisterne destinate alla conversione dipendeva dalla causalità "del progressivo accantonamento presso il deposito dello ██████████" dei tank container prima destinati alla circolazione "ad anello" e al solo trasporto di zolfo, sicché "la prevedibilità specifica che proprio la cisterna SCGU 570 dovesse essere destinata al trasporto modificato di acido solforico" e, di conseguenza, ne fosse necessaria la bonifica, "non può essere dimostrata". Sostiene che, così argomentando, la Corte di appello ha implicitamente riconosciuto la completa autonomia organizzativa e gestionale ██████████ ordine alla scelta dei container da convertire e alle conseguenti attività di bonifica. Ricorda inoltre che, come anche la Corte di appello ha affermato a pag. 12 della sentenza ██████████ Spa non si era ingerita nell'organizzazione del trasporto in convenzione e sottolinea che, con questa affermazione, la Corte territoriale ha ammesso che la società per la quale operavano B.B. e A.A. aveva perso ogni relazione giuridica e fattuale con la cisterna ove si verificò l'infortunio fin dal 29 dicembre 2007, quando la stessa era stata spedita da S a B. Rileva la difesa che, a quella data, la cisterna era ancora destinata alla circolazione "ad anello" prevista per lo zolfo fuso, sicché i committenti "non avevano alcun governo sulla fonte di pericolo astrattamente suscettibile di generare obblighi informativi". Ed invero, come la Corte di appello ha riconosciuto escludendo in ██████████ la qualità di produttore o detentore del rifiuto costituito dai residui di zolfo fuso, questo rifiuto fu generato dall'autonoma decisione di FS Logistica di rispondere alla nuova commessa di trasporto di acido solforico con cisterne adibite precedentemente al trasporto di zolfo.

In sintesi, secondo la difesa, poiché il committente non si era riservato contrattualmente il potere di ingerire nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto né, in difetto di specifica disposizione contrattuale, si era mai intromesso di fatto nell'esecuzione del servizio appaltato (affidato, peraltro, ad un appaltatore dotato di indubbie capacità organizzative), la colpa generica ascritta a B.B. e A.A. troverebbe fondamento soltanto nella consapevolezza della pericolosità dell'acido solfidrico che si sviluppa all'interno di cisterne destinate al trasporto di zolfo. Secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe fatto discendere da questa consapevolezza (e solo da essa) l'esistenza in capo agli attuali ricorrenti di obblighi informativi e di vigilanza e tale motivazione sarebbe manifestamente illogica e contrastante con i principi di diritto che regolano la responsabilità a titolo di colpa.

4.1.2. Sviluppando queste argomentazioni, la difesa sostiene che è manifestamente illogico e contraddittorio

aver attribuito a B.B. e A.A. un potere di governo della situazione di pericolo (e una responsabilità colposa conseguente all'inadempimento degli obblighi connessi) facendo riferimento a direttive che riguardavano soltanto la necessità di procedere ad accurata pulizia delle cisterne da convertire al trasporto di acido solforico.

Se è vero, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la responsabilità del committente quando questi abbia interferito in concreto sulla situazione pericolosa; è pur vero che ciò è stato affermato in casi nei quali il committente aveva la possibilità di incidere causalmente sulla catena degli eventi perché i lavori in appalto si svolgevano in luoghi dei quali aveva la disponibilità giuridica oppure perché quei lavori erano eseguiti (per contratto, per consuetudine o anche per mera tolleranza) con mezzi o strumentazioni del committente. Situazioni ben diverse da quella verificatasi nel caso di specie, atteso che - come la sentenza impugnata riconosce - la cisterna ove si verificò il sinistro non era nella disponibilità del committente e aveva cessato di esserlo "in un tempo nel quale il problema della sua bonifica non si poneva e non poteva porsi" essendo rimesso alla FS Logistica il compito di selezionare quali cisterne destinare al trasporto di acido solforico scegliendole tra quelle idonee allo scopo.

In tesi difensiva, la violazione dell'obbligo informativo non può essere fondata

- come è stato fatto dalla Corte di appello - sulla previsione contenuta nell'art. 11 del contratto di logistica stipulato l'8 febbraio 2007 [REDACTED] Se è vero, infatti, che questo contratto attribuiva particolare importanza allo scambio di informazioni e stabiliva che "due incaricati delle parti" dovessero sorvegliare costantemente "la corretta esecuzione" dell'accordo tenendosi "costantemente in contatto per garantirne il rispetto e ottimizzarne l'esecuzione"; è pur vero, che tale obbligo di cooperazione non può essere trasformato in un dovere di intervento del committente e che da doveri di cooperazione simmetricamente incombenti su entrambe le parti non possono essere fatti discendere obblighi di ingerenza nell'altrui attività rischiosa. Per maggiore chiarezza, la difesa osserva che l'obbligazione contrattuale assunta dalla FS Logistica prevedeva la messa a disposizione di tank container idonei al trasporto dell'acido solforico sicché la [REDACTED] e, per essa, gli odierni ricorrenti

- avendo reso edotta la controparte sulle caratteristiche che le cisterne destinate al trasporto dovevano avere e sulla pericolosità del prodotto trasportato - non avevano assunto alcun obbligo di vigilare sulle modalità con le quali sarebbe stata svolta la bonifica delle cisterne prima adibite al trasporto di zolfo fuso né di fornire informazioni sulle regole da osservare per eseguire in sicurezza tale attività di bonifica.

4.1.3. Secondo la difesa, sarebbe manifestamente illogica anche l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 16) secondo la quale, essendo noto [REDACTED] e ai ricorrenti) che alcune tra le cisterne SCGU sarebbero state convertite dal trasporto di zolfo fuso al trasporto di acido solforico e non essendo stati specificati i numeri seriali delle cisterne destinate alla conversione, era prevedibile "che la scelta cadesse sulla cisterna SGCU 527 siccome appartenente, per tipologia, a quelle entro le quali FS aveva deciso di operare la scelta di conversione".

La difesa osserva che, come la Corte di appello riconosce, la decisione di soddisfare il trasporto di acido solforico utilizzando, in quota di riserva, anche nove vecchi container (facenti parte dello stock dei 75 già utilizzati per il trasporto dello zolfo) fu presa, nel gennaio 2008, su iniziativa di "FS Logistica, la quale dette incarico a [REDACTED], subappaltatrice del trasporto su gomma, di selezionare presso lo scalo F i containers SGCU da destinare alla conversione di trasporto, man mano che provenivano da Scarlino e rimanevano ivi depositati in quanto eccedenti il ridotto fabbisogno per il trasporto di zolfo" (pag.11 della sentenza impugnata). Sarebbe dunque manifestamente illogico aver fatto retroagire alla data del 29 dicembre 2007 (quando [REDACTED] restituì a FS il container SGCU (Omissis)) la previsione che, nel successivo contratto, FS Logistica avrebbe riconvertito al trasporto di acido solforico cisterne SGCU prima destinate al trasporto di zolfo.

Ed invero - come la sentenza impugnata riferisce (pag. 11 e pag. 12) - solo in data 14 gennaio 2008 FS Logistica decise di utilizzare in quota di riserva per il trasporto dell'acido solforico anche nove tra i vecchi container e, con una mail del 1 febbraio 2008, la società committente, lungi dall'ingerirsi nell'attività di bonifica, chiari a FS Logistica che, in caso di riutilizzazione di cisterne convertite, la società affidataria avrebbe dovuto attestarne la preventiva bonifica, sicché, in mancanza di tale attestazione [REDACTED]

avrebbe caricato solo cisterne non convertite.

In conclusione, la difesa sostiene che la sentenza impugnata, oltre ad aver fornito una motivazione gravemente illogica, avrebbe anche travisato il contenuto della missiva del 1 febbraio 2008 (allegata al ricorso ai fini dell'autosufficienza) avendo dedotto dal contenuto della stessa che la cisterna SGCU (Omissis) era inclusa "nell'alveo necessitato delle cisterne convertibili" e la "mancanza di una fase di contrattualizzazione del processo selettivo", unitamente alla "assoluta indifferenza ricognitiva manifestata da [REDACTED] nei riguardi delle cisterne selezionate", rendeva prevedibile che la scelta delle cisterne da riconvertire potesse ricadere, tra le cisterne SGCU, proprio su quella che doveva essere bonificata quando l'infortunio si verificò. Così argomentando - sostiene la difesa - la Corte di appello avrebbe ignorato che, come risulta chiaramente dalla lettura della missiva, [REDACTED] a gennaio 2008 aveva ricevuto 13 cisterne e non tutte necessitavano di garanzie in ordine al lavaggio. La FS Logistica, infatti, fu informata che, in assenza di tali garanzie, sarebbero state caricate solo le cisterne "non trasformate da zolfo ad acido".

4.2. Col secondo motivo di impugnazione, la difesa deduce vizi di motivazione - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - con specifico riferimento al preteso inadempimento da parte di B.B. e A.A. degli obblighi informativi asseritamente insorti al momento della conclusione del nuovo contratto di trasporto dell'acido solforico.

Premesso che gli odierni ricorrenti erano certamente consapevoli della presenza di acido solfidrico nelle cisterne adibite al trasporto di zolfo liquido, la difesa rileva che questa informazione era stata fornita alla FS Logistica già in occasione della stipula del primo contratto che prevedeva il trasporto di zolfo fuso da Taranto a Scarlino. Nel progettare le cisterne, infatti, si era data rilevanza alle caratteristiche delle pareti interne che dovevano essere idonee a resistere all'aggressione dell'acido solfidrico e, durante l'esecuzione del contratto, era emerso che lo zolfo fuso trasportato dallo stabilimento ENI di Taranto presentava dei valori di acido solfidrico costantemente "fuori specifica". Le sentenze di merito riferiscono che fu segnalata ad FS Logistica e [REDACTED] la necessità di dotare di idonei mezzi di protezione individuale, ed in specie di maschere antigas, tutti gli addetti alle operazioni di carico e scarico dello zolfo fuso. Ed inverso, si tratta di un gas tossico altamente pericoloso per la salute e, come emerso in giudizio, l'uso di maschere antigas era comunque necessario anche per le operazioni di carico e scarico di zolfo fuso contenente acido solfidrico nella percentuale di 10 ppm, contrattualmente concordata tra ENI [REDACTED] perché conforme "alla buona pratica industriale".

Muovendo da queste premesse, la difesa osserva che la concentrazione di acido solfidrico nelle cisterne era stata comunicata ed era nota alle imprese incaricate della logistica, sicché [REDACTED] aveva ottemperato agli obblighi contrattuali assunti nei confronti di queste imprese, che erano state adeguatamente informate sulla tipologia di sostanza contenuta nelle cisterne e sui rischi per la salute umana, da prevenire mediante l'uso di maschere antigas rischi esistenti anche per i lavoratori che dovevano operare nelle operazioni di carico e

scarico rimanendo all'esterno delle cisterne. Sarebbe manifestamente illogico, dunque, aver ascrivito al committente ulteriori obblighi informativi con riferimento all'attività di bonifica, che doveva essere svolta all'interno delle cisterne e non rientrava nella sfera di rischio gestita [REDACTED]. Sviluppando questo argomento, la difesa rileva che la sentenza impugnata non ha spiegato per quali ragioni le raccomandazioni condivise con FS Logistica e [REDACTED] i criteri di cautela indicati come indispensabili (oltre che per le operazioni di carico e scarico anche, in generale, per il trasporto dello zolfo fuso all'interno delle cisterne) non dovessero valere anche (e a maggior ragione) per le attività di bonifica che queste imprese disposero in autonomia. Osserva in proposito che la Corte territoriale è giunta a censurare il comportamento di B.B. e A.A. non tanto per l'omessa informazione su sostanze presenti nella cisterna e sui rischi conseguenti, ma perché, nel richiedere garanzie in ordine alla avvenuta bonifica delle cisterne che prima erano destinate al trasporto di zolfo, omisero di fornire raccomandazioni "in merito alla metodica da rispettare per eseguire la bonifica della camera interna della cisterna in conversione di trasporto" (pag. 14 della sentenza impugnata). Così argomentando però - si sostiene - la Corte di appello ha sostituito i compiti del committente con quelli dell'appaltatore [REDACTED] (e per essa a B.B. e A.A.) "la valutazione e la risoluzione dell'altrui rischio aziendale" (così, testualmente, pag. 28 dell'atto di ricorso).

Si tratta, in tesi difensiva, di una motivazione non solo manifestamente illogica, ma anche contrastante con

chiare indicazioni normative. L'art. 26 [D.Lgs. 8 aprile 2008 n. 81](#), infatti, esclude la responsabilità del datore di lavoro committente per i "rischi specifici" delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. In tesi difensiva, tale esclusione non è prevista per le generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro al fine di evitare il verificarsi di incidenti, ma si riferisce, invece, alle regole che richiedono una specifica competenza settoriale e la conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni, normalmente assente in chi opera in settori diversi. Si tratta, dunque, di una esclusione che certamente deve operare nel caso oggetto del presente ricorso, atteso che la bonifica delle cisterne richiedeva una specifica competenza tecnico settoriale in capo al gestore e proprietario delle stesse e, quindi, in capo a FS Logistica la quale, essendo il soggetto "speditore" del rifiuto, era obbligata alla compilazione del RID di accompagnamento delle cisterne.

4.3. Col terzo motivo la difesa deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto relativo all'inadempimento dell'obbligo informativo attribuito a C.C. e A.A. sulla base dell'art. 11 del contratto concluso in data 8 febbraio [REDACTED]

Sviluppando argomenti già trattati col primo motivo, la difesa osserva che il giudice del rinvio ha individuato la posizione di garanzia sulla base di qualifiche che comportano la gestione di sfere di rischio diverse da quella concretizzatasi nel caso di specie.

Con riferimento alla posizione di B.B., che era responsabile delle attività tecnico produttive dello stabilimento di Scarlino, la difesa osserva che la sentenza impugnata ha illogicamente esteso l'ampiezza di tale qualifica fino ad abbracciare la fase della distribuzione esterna del prodotto, attribuendo a B.B. la responsabilità civile di un evento verificatosi all'esterno dello stabilimento oltre due mesi dopo la partenza da S della cisterna ove l'infortunio si verificò. Secondo la difesa, sarebbe manifestamente illogico aver ritenuto che, essendo responsabile della qualità del prodotto (acido solforico) che [REDACTED] B.B. dovesse anche preoccuparsi di fasi diverse da quella della produzione dell'acido solforico e segnalare "alla dirigenza aziendale" la "pericolosità dell'acido solfidrico nella fase di bonifica" quale "condizione di rischio intercettante... la garanzia contrattuale assunta da [REDACTED]" (pag. 17 della sentenza impugnata)

Riguardo alla posizione di A.A., ritenuto civilmente responsabile dell'infortunio quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [REDACTED] e quale consulente per i trasporti della società stessa, la difesa osserva che la Corte territoriale non si è confrontata con le censure contenute nella sentenza rescindente in punto di prossimità tra le funzioni svolte e le modalità di bonifica di una cisterna della quale la [REDACTED] aveva perso la signoria giuridica e materiale.

Con specifico riferimento al già richiamato art. 11 del contratto di logistica, la difesa si duole che la sentenza impugnata non abbia neppure spiegato per quali ragioni B.B. e A.A. sarebbero destinatari degli obblighi contrattualmente assunti da [REDACTED]

4.4. Col quarto motivo, la difesa deduce la mancanza della motivazione relativa all'affermazione della responsabilità civile degli imputati C.C., E.E., D.D., A.A. e B.B. nei confronti del Comune di M

Sostiene che la Corte di appello si sarebbe sottratta all'onere motivazionale sull'an della responsabilità civile (e dunque sulla esistenza stessa di un danno risarcibile) ancorché la sentenza di annullamento avesse espressamente chiesto una valutazione sulla fondatezza della domanda proposta dal Comune di M. Sostiene, inoltre, che le doglianze formulate nel primo e nel secondo motivo del ricorso con riferimento alle posizioni di B.B. e A.A., ben possono valere anche per le posizioni di D.D., E.E. e C.C. alle quali quei motivi "devono intendersi estesi".

5. In data 24 febbraio 2026, il PG, in persona del Sostituto Procuratore Ferdinando Lignola, ha depositato una memoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Memorie scritte con le quali è stato chiesto il rigetto dei ricorsi sono state depositate anche, per la parte civile P.P., dall'avv. GIUSEPPE MANIGLIO e, per la parte civile Comune di M, dall'avv. FRANCESCO LOGRIECO.

6. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale come richiesto dai difensori dei ricorrenti, sono state rassegnate le conclusioni indicate in epigrafe.

Diritto

1. I primi due motivi (che devono essere esaminati congiuntamente perché tra loro strettamente connessi) prospettano vizi della sentenza impugnata derivanti in parte, da contraddizioni interne al percorso logico seguito per giungere all'affermazione della responsabilità civile di A.A. e B.B.; in parte, dal fatto che il giudice di rinvio non si sarebbe conformato ai principi affermati dalla sentenza rescindente.

Nel caso di specie, la Terza Sezione penale di questa Corte ha rilevato la sussistenza di vizi nella motivazione della sentenza del 21 dicembre 2020 con la quale la Corte di appello di Bari aveva confermato l'affermazione della responsabilità civile di B.B. e A.A. osservando che era stata omessa "una motivata ricostruzione del fatto", non v'era stato adeguato confronto con le censure e le osservazioni evidenziate dalla difesa "nell'originario atto di appello e nella memoria depositata nel giudizio di rinvio" e che la decisione era "rimasta condizionata da plurimi errori percettivi" risultanti dalla prima sentenza rescindente, "sia con riferimento alla individuazione della posizione di garanzia dei ricorrenti, sia, più in generale, con riferimento all'attribuzione del fatto ad agenti della [REDACTED] (così, testualmente, pag. 39 della sentenza n. 20558-22 del 24/03/2022).

Si deve ricordare allora che, se una sentenza è annullata per violazione o erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato; ma quando una sentenza è annullata per vizi di motivazione, il giudice del rinvio può procedere a un nuovo esame del compendio probatorio, con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Rv. 283440; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Rv. 252333).

2. Fatta questa premessa, si deve riferire che, secondo la sentenza rescindente, il giudice del rinvio avrebbe dovuto chiarire, innanzitutto, se la responsabilità ipotizzata a carico di A.A. e B.B. fosse di tipo commissivo od omissivo atteso che, nel primo caso, sarebbe stato sufficiente accertare se gli imputati avevano agito in violazione di regole cautelari, mentre, nel secondo caso, sarebbe stato necessario verificare preliminarmente la sussistenza, in capo a ciascun imputato, di una posizione di garanzia. Richiamando sul punto giurisprudenza consolidata (e citando, tra le tante, Sez. 4, n. 19558 del 14/01/2021, Rv. 281171 e Sez. 4, n. 24372 del 09/04/2019, Rv. 276292) la sentenza rescindente ha ricordato (pagg. 39 e 40) che una tale posizione può essere generata da una "investitura formale, ossia da una fonte normativa, di diritto pubblico o di natura privatistica" oppure "dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante", ma, in quest'ultimo caso, è necessaria l'assunzione dello specifico rischio proprio di quelle figure "mediante un comportamento concludente consistente nella presa in carico del bene protetto".

Nel chiedere al giudice di rinvio questo chiarimento, la sentenza rescindente ha sottolineato che la necessità di distinguere tra responsabilità per azione e responsabilità per omissione sussiste anche quando - come nel caso di specie - si verte in tema di responsabilità civile. Anche in questo caso, infatti, "la condotta attiva colposa, caratterizzata dall'omesso rispetto di regole cautelari proprie (cd. "omissione nell'azione"), va distinta dalla condotta omissiva propria (omissione in senso stretto), in quanto, mentre quest'ultima postula, ai fini del risarcimento del danno ad essa conseguente, la violazione di uno specifico obbligo di agire per impedire la lesione di un diritto altrui, la prima presuppone semplicemente il mancato rispetto di regole di prudenza, perizia o diligenza volte a prevenire il danno medesimo (cfr., per tutte, Sez. 3 civ., n. 7362 del 15/03/2019, Rv. 65325901, e Sez. 3, n. 20328 del 20/09/2006, Rv. 593318-01)" (così, testualmente, pag. 40 della motivazione).

Secondo la sentenza di annullamento (paragrafo 17.3, pagg. 41 e 42), la sentenza della Corte di appello di Bari del 21 dicembre 2020 aveva acriticamente aderito alla motivazione della sentenza di primo grado senza fornire idonea risposta alle obiezioni difensive concernenti

- la non riferibilità [REDACTED] della scelta di ricorrere, per il trasporto di acido solforico, a cisterne

già utilizzate per il trasporto di zolfo;

- l'inclusione del viaggio della cisterna in cui avvenne l'incidente ancora nel contesto della circolazione "ad anello" per il trasporto di zolfo fuso (inclusione che escludeva la necessità di bonifica e la rendeva non prevedibile);

- l'attribuzione [redacted] della qualifica di "speditore del rifiuto", quando la compilazione del RID di accompagnamento della cisterna avveniva ad opera del personale di Trenitalia e il vettore di questa era perfettamente a conoscenza della presenza di acido solfidrico;

- l'assenza di elementi dai quali fosse possibile inferire la posizione di garanzia di A.A. e B.B. rispetto all'evento, "sia in relazione a fonti formali, neppure acquisite agli atti del processo, sia con riguardo ad una eventuale assunzione volontaria del rischio connesso alla gestione dei residui dell'acido solforico derivanti dal trasporto dello zolfo fuso".

Muovendo da queste premesse, la sentenza rescindente ha chiesto ai giudici del rinvio di verificare in primo luogo, se "i [redacted]" avrebbero dovuto ragionevolmente prevedere, quando consegnarono al vettore la cisterna in cui poi avvenne l'incidente, che la stessa potesse essere destinata ad un uso diverso da quello del trasporto dello zolfo fuso; in secondo luogo (e solo nel caso in cui tale ragionevole prevedibilità fosse stata accertata), se A.A. e B.B. "intervennero attivamente in questa operazione" e, comunque, se erano titolari di una posizione di garanzia (derivante dalla legge, da un contratto o anche da un comportamento concludente) che comportava la gestione dello specifico rischio derivante dal trasporto della cisterna contenente residui di zolfo fuso e dalla necessità di bonificarla. Ha sottolineato a tal fine che soltanto dall'assunzione di tale posizione di garanzia poteva derivare l'ipotizzata violazione di obblighi di informazione e vigilanza. Ha affermato, quindi, che solo in quanto gestori del rischio derivante dal trasporto dei residui di zolfo e dall'eventuale riconversione della cisterna, gli odierni ricorrenti potevano ritenersi obbligati a fornire informazioni sulle caratteristiche e sulla pericolosità del materiale rimasto al suo interno dopo lo scarico e a valutare con diligenza, prudenza e perizia, la capacità tecnica del soggetto cui la stessa sarebbe stata affidata per il lavaggio.

3. Decidendo in sede di rinvio, la Corte di [redacted], in termini non equivoci, che la scelta di adibire al trasporto di acido solforico (previa modifica della flangia di attacco) anche una parte delle cisterne in precedenza usate per il trasporto di zolfo fuso (scelta che rendeva necessaria la bonifica di queste cisterne) fu adottata da FS Logistica ed era questa società a dover scegliere, in autonomia, le cisterne da convertire.

È coerente con questa conclusione l'affermazione secondo la [redacted] non era speditore dei rifiuti rappresentati dai residui di sostanze pericolose contenuti nelle cisterne utilizzate per la consegna dello zolfo fuso e non era tenuta alla valutazione dei rischi lavorativi connessi alla gestione delle cisterne che, svuotate dello zolfo, ne contenevano residui perché, dopo essere state svuotate, le cisterne erano restituite alla FS Logistica dunque non erano più nella disponibilità materiale e giuridica della impresa che aveva commissionato il trasporto.

Così argomentando, la sentenza impugnata ha escluso che gli amministratori e dirigenti [redacted] abbiano causato l'evento con una condotta attiva consistita nell'aver consegnato alla FS Logistica e - tramite questa società - ai subappaltatori incaricati della conversione e della bonifica, una cisterna pericolosa perché potenzialmente contenente materiale tossico. Ha ritenuto tuttavia A.A. e B.B. civilmente responsabili dell'infortunio (B.B., quale responsabile delle attività tecnico produttive dello [redacted] di Scarlino; A.A., quale RSPP e [redacted] i trasporti) per una condotta di tipo omissivo, consistente nel non aver fornito a FS Logistica (cui era stata affidata la scelta dell'impresa che avrebbe dovuto provvedere alla conversione e alla bonifica delle cisterne), le istruzioni necessarie affinché tali attività potessero svolgersi in sicurezza.

A sostegno di queste conclusioni, la Corte di appello ha rilevato [redacted] aveva consentito a FS Logistica di destinare al trasporto dell'acido solforico una parte delle cisterne già destinate al trasporto di zolfo fuso; che aveva raccomandato alla società di logistica di provvedere a una accurata pulizia delle cisterne riconvertite al fine di evitare che i residui di zolfo potessero inquinare il prodotto finito facendo sorgere controversie con l'acquirente; che, pertanto, era informata della necessità di riconvertire le cisterne e

bonificarle. A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, però, la sentenza impugnata non si è limitata a questa osservazione e la posizione di garanzia ritenuta sussistente a carico degli odierni ricorrenti non è stata fatta discendere soltanto dalla consapevolezza della necessità della riconversione.

3.1. Secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito - che richiamano sul punto le dichiarazioni rese da M.M. - l'accordo col quale fu stabilito di destinare al trasporto dell'acido solforico una parte delle cisterne già destinate al trasporto di zolfo fuso si perfezionò il 18 gennaio 2008 in un incontro tra i vertici di FS Logistica [REDACTED] (pag. 11 della sentenza impugnata, pag. 11 della sentenza di primo grado). Già il 2 novembre 2007, però, erano partiti [REDACTED] tank container carichi di acido solforico diretti alla [REDACTED] B. La sentenza di primo grado chiarisce (pagg. 12 e ss.) che, per i trasporti del 2 novembre, furono utilizzate, previa sostituzione delle flange di attacco, due cisterne che, in precedenza, non avevano mai trasportato zolfo, ma, dal 14 gennaio 2008, furono utilizzate (sempre previa sostituzione delle flange di attacco) anche due cisterne che avevano trasportato zolfo e non erano state bonificate.

Infatti, la società [REDACTED] contestò alla venditrice la difettosità del prodotto acquistato, richiamando la necessità che le cisterne fossero lavate prima del carico, per evitare contaminazioni con residui di altri prodotti chimici. Dopo l'accordo [REDACTED] FS Logistica (intervenuto, come detto, il 18 gennaio 2008), la questione fu oggetto di una interlocuzione tra FS Logistica, La Cinque Trans e Nuova [REDACTED] e. Lo documentano una mail del 25 gennaio 2008, intercorsa tra O.O. (di FS Logistica) e W.W. (responsabile dell'ufficio [REDACTED] nella quale Buonopane confermava l'incarico conferito a [REDACTED] di riconvertire e pulire le cisterne; una successiva mail del 1 febbraio 2008, con la quale V.V. (consulente esterno [REDACTED] le funzioni logistiche commerciali) informava O.O. di aver ricevuto "tredici casse" che sarebbero state caricate il 4 febbraio 2008, non prima di aver ricevuto una dichiarazione attestante che erano state pulite e, quindi, il prodotto (id est l'acido solforico) non avrebbe potuto risultare inquinato da zolfo. In mancanza, si [REDACTED] provveduto a caricare soltanto le cisterne "non trasformate da zolfo ad acido".

Muovendo da queste premesse in fatto, la Corte territoriale ha ritenuto che l'accordo intervenuto il 18 gennaio 2008 tra i vertici di FS Logistica [REDACTED] una integrazione del contratto di logistica stipulato l'8 febbraio 2007 e fosse regolato dalle clausole di quel contratto. Ha rilevato, dunque (pag. 15 della sentenza impugnata), che nell'art. 11 del contratto di logistica le parti avevano attribuito "speciale importanza allo scambio di informazioni" e due incaricati delle parti contraenti dovevano sorvegliare "costantemente la corretta esecuzione" dell'accordo, "tenendosi costantemente in contatto per garantirne il rispetto ed ottimizzarne l'esecuzione".

Così argomentando, la Corte territoriale ha sostenuto che l'obbligo di reciproca informazione e l'obbligo di vigilanza sulla corretta esecuzione dell'accordo, contrattualmente assunti dalle parti, implicassero per la [REDACTED] e per i suoi dirigenti l'obbligo di fornire alla società incaricata della logistica tutte le informazioni necessarie e di aggiornare queste informazioni in base alle necessità. Secondo la sentenza impugnata, poiché il contratto stipulato [REDACTED] aveva ad oggetto il trasporto di prodotti chimici altamente tossici, le parti (consapevoli dell'obbligo di adottare ogni misura idonea ad evitare eventi dannosi imposto dall'art. 2050 cod. civ.) si erano reciprocamente impegnate ad uno scambio di informazioni e ciascuna delle due parti contraenti si era obbligata a sorvegliare la "corretta esecuzione dell'accordo". Dalla sentenza impugnata emerge che gli obblighi contrattualmente assunti, comprendevano l'informazione sulle caratteristiche del prodotto trasportato, sulle caratteristiche dei container da destinare al trasporto e sulle modalità di carico e scarico ed erano funzionali non solo alle esigenze della produzione, ma anche ad evitare situazioni di pericolo e a prevenire eventi dannosi, sicché, quando il contratto fu integrato - assegnando alla FS Logistica, oltre al compito di trasportare zolfo fuso da T a S, anche il compito di trasportare acido solforico da S a B e si concordò che fosse destinata al trasporto dell'acido solforico (previa bonifica) una parte delle cisterne già destinate al trasporto di zolfo fuso - gli amministratori e dirigenti di [REDACTED] assunsero l'obbligo giuridico di [REDACTED] fatto che le cisterne utilizzate per il trasporto di zolfo, anche dopo lo svuotamento, potevano contenere acido solfidrico e tale sostanza, se inalata, poteva essere letale.

In altri termini, secondo la sentenza impugnata essendo informati del fatto che alcune delle cisterne già destinate al trasporto dello zolfo fuso sarebbero state modificate e adattate al trasporto di acido solforico ed avendo espressamente chiesto alla FS Logistica di procedere alla bonifica di queste cisterne, gli

amministratori e [REDACTED] erano obbligati per contratto ad informare FS Logistica della pericolosità delle operazioni di bonifica e la circostanza che la "selezione del soggetto incaricato della corretta esecuzione della suddetta attività" fosse di competenza della società di logistica non faceva venir meno tale obbligo informativo, trattandosi di una scelta inevitabilmente "condizionata alla completezza dell'informazione ricevuta in merito alla pericolosità delle operazioni da eseguirsi" (pag. 16 della sentenza impugnata).

Secondo la Corte di appello, inoltre, "la necessità della protezione individuale per gli addetti alla pulizia... non poteva ex se essere derivata... dall'analoga protezione adottata per le attività esterne di scarico" e la bonifica implicava conoscenze specifiche sulla possibile presenza di acido solfidrico nella cisterna anche dopo il suo svuotamento conoscenze che appartenevano alla competenza [REDACTED] - specializzata nella commercializzazione di derivati dello zolfo - e la società di logistica non aveva (pag. 14 della sentenza impugnata).

4. Il primo motivo di ricorso non si confronta con queste argomentazioni quando sostiene che la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistenti in capo ai ricorrenti qualifiche soggettive generatrici di obblighi cautelari desumendole soltanto dalla consapevolezza della pericolosità della bonifica.

Secondo i ricorrenti, sarebbe manifestamente illogico e comunque contraddittorio aver riconosciuto che [REDACTED] non era spedite del rifiuto, ma lo era solo FS Logistica, per poi [REDACTED] un dovere di informazione sulle caratteristiche del rifiuto e sul contenuto residuo della cisterna. Così argomentando, però, la difesa trascura che - secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito - Nuova [REDACTED] aveva concordato [REDACTED] sulla possibilità di utilizzare le cisterne già destinate alla "circolazione ad anello (trasporto di zolfo su zolfo)" per il trasporto di acido solforico e aveva specificamente chiesto ad FS di procedere alla bonifica delle cisterne da riconvertire. Trascura, dunque, che l'obbligo giuridico di informazione non è stato fondato su una posizione di garanzia conseguente alla gestione del rifiuto, ma su un obbligo contrattualmente assunto.

La difesa osserva che l'obbligo di informazione previsto dall'art. 11 del contratto di logistica non attribuiva a [REDACTED] un potere di ingerenza nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto (che era stato stipulato, peraltro, con una società leader del settore e dotata di indubbie capacità organizzative) e sottolinea che, come anche la Corte di appello riconosce, una tale ingerenza non vi fu. Questa argomentazione, tuttavia, non considera che, sulla base degli accordi intervenuti nel gennaio 2008, la FS Logistica si era impegnata a trasportare l'acido solforico [REDACTED] alla sede [REDACTED] accordi espressamente prevedevano che fossero destinati a questo scopo tank container prima destinati al solo trasporto di zolfo fuso rendendone necessaria la bonifica. Secondo la sentenza impugnata, modificando in tal senso il contenuto del contratto, le parti contraenti estesero l'obbligo di informazione previsto dall'art. 11 all'attività di bonifica. Se è vero, dunque, [REDACTED] non doveva ingerirsi in questa attività e la bonifica era affidata alla esclusiva competenza della appaltatrice, ciò non toglie [REDACTED] dovesse adempiere puntualmente ai propri obblighi di informazione nei confronti di FS Logistica anche con riferimento alle attività di bonifica che, dopo le modifiche introdotte nel gennaio 2008, erano contemplate dal contratto.

Secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza impugnata, il citato art. 11 prevedeva un obbligo informativo stringente perché funzionale alla corretta esecuzione di un contratto che comportava il trasferimento [REDACTED] [REDACTED] e sulle caratteristiche dei materiali che doveva trasportare e sulle situazioni di pericolo connesse all'esecuzione del contratto. Nella prospettazione della Corte di appello, dunque, pur non avendo il governo dei rischi connessi all'esecuzione del contratto di logistica, [REDACTED] aveva un obbligo informativo nei confronti di FS Logistica funzionale a consentire alla impresa appaltatrice - e, per suo tramite, alle imprese subappaltatrici - di valutare correttamente i rischi derivanti dall'attività che doveva svolgere.

In sintesi, proprio perché [REDACTED] [REDACTED] aveva assunto nei confronti di FS Logistica obblighi informativi che si estendevano alla fase della esecuzione del contratto. Di conseguenza, quando fu contrattualmente previsto che alcune cisterne originariamente destinate al trasporto "ad anello" di zolfo fossero destinate al trasporto di acido solforico e [REDACTED] di assicurare la pulizia di quelle cisterne,

sorse in capo alla società appaltante l'obbligo di informare la società appaltatrice che all'interno delle cisterne da ripulire potevano esservi gas tossici.

La motivazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità ed è conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Ed invero, la fonte dell'obbligo giuridico protettivo che rende operante la "clausola di equivalenza" di cui all'art. 40, comma 2, cod. pen., ben può essere un contratto e, per stabilire lo specifico contenuto dell'obbligo, l'interprete deve esaminarne la fonte al fine di individuare le finalità protettive che fondano la posizione di garanzia e i beni alla cui particolare tutela è destinata la protezione rafforzata derivante da tale clausola di equivalenza (così, in motivazione, Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015, Rv. 262440; Sez. 4, n. 46191 del 23/05/2019 Rv. 277698).

Muovendosi all'interno di queste coordinate ermeneutiche, rilevano nel senso indicato dalla sentenza impugnata (che desume l'esistenza di un obbligo di protezione dall'assunzione di un obbligo informativo funzionale all'esecuzione del contratto in condizioni di sicurezza) da un lato, la constatazione che i tank container [REDACTED]

[REDACTED]; dall'altro, la circostanza (non controversa) che, avendo constatato la

[REDACTED] si preoccupò di informarne la società di logistica. Come anche la difesa riferisce, inoltre (pag. 25 dell'atto di ricorso), [REDACTED] informò FS Logistica e i subappaltatori della necessità di far indossare agli autisti addetti alle operazioni di carico e scarico dello zolfo fuso maschere facciali antigas, "all'atto dell'apertura e chiusura della botola del passo d'uomo della cisterna".

In sintesi, la sentenza impugnata ha ritenuto che, per effetto degli accordi intercorsi il 18 gennaio 2008 in un incontro tra i vertici di FS Logistica e [REDACTED] gli obblighi compresi nel contratto di logistica sia stato inserito anche quello di bonificare le cisterne da convertire al trasporto di acido solforico ripulendole dai residui di zolfo e ha ritenuto che, di conseguenza, gli obblighi informativi previsti dall'art. 11 del

[REDACTED] e, quindi, pur non avendo la diretta gestione del rischio derivante dalle operazioni di bonifica, aveva precisi obblighi informativi nei confronti di FS Logistica (alla quale la gestione di quel rischio era direttamente affidata) e l'omesso adempimento di quegli obblighi ebbe efficacia concausale nel verificarsi dell'evento perché influì sulla organizzazione e gestione di questa attività, sia quanto alla scelta del soggetto incaricato di svolgerla, sia quanto alle concrete modalità esecutive.

Con queste conclusioni il ricorso non si confronta efficacemente perché si limita a contestare l'esistenza di obblighi informativi riferibili alle attività di bonifica e non spiega perché la sentenza impugnata avrebbe fornito una interpretazione errata del contenuto del contratto di logistica e delle sue successive integrazioni. A questo proposito si deve rilevare che, secondo un orientamento cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, "l'accertamento, da parte del giudice del merito, della volontà delle parti contraenti emergente da una clausola contrattuale non può essere soggetto al sindacato della Corte di cassazione se l'indagine è stata condotta senza violazione delle norme stabilite dalla legge per l'interpretazione dei contratti ed è sorretta da congrua e logica motivazione" [REDACTED]

5. Alla luce delle considerazioni svolte di deve escludere che la sentenza impugnata sia caduta in contraddizione quando ha ritenuto sussistente un obbligo informativo rispetto al [REDACTED]

[REDACTED] la qualifica di datori di lavoro committenti e pur avendo sottolineato che, dopo averle riconsegnate ad [REDACTED] i [REDACTED] aveva più "la disponibilità fattuale e giuridica" delle cisterne.

Ed invero, secondo i giudici di merito, tale obbligo informativo non discende dall'art. [7 D.Lgs. n. 626/94](#) (all'epoca vigente) né, tanto meno, dall'art. 26 [D.Lgs. n. 81/08](#) (entrato in vigore in epoca successiva ai fatti). Non discende, dunque, dalla qualità di datore di lavoro committente, ma dal contenuto degli obblighi che, stipulando il contratto di logistica, [REDACTED] aveva assunto con la società appaltatrice. Quel contratto prevedeva, infatti, un costante scambio di informazioni anche al fine di "ottimizzarne l'esecuzione" e il 18 gennaio 2008 (prima che si verificasse l'infortunio) le parti avevano inserito tra i compiti della società appaltatrice quello di disporre la bonifica delle cisterne che avrebbero dovuto essere convertite dal trasporto di zolfo fuso al trasporto di acido solforico. L'atto di ricorso, peraltro, non sviluppa argomentazioni per

contestare che gli accordi intervenuti il 18 gennaio 2008 fossero integrativi del contratto preesistente e dunque non contrasta, per questa parte, il contenuto della sentenza impugnata.

A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, [REDACTED]

[REDACTED] non aveva la disponibilità materiale né giuridica del container ove si verificò l'infortunio. Tale disponibilità sarebbe stata necessaria, infatti, se la posizione di garanzia ipotizzata in capo ai dirigenti della società fosse stata fatta discendere dalla violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma così non è, atteso che (come si è detto) la fonte della posizione di garanzia è stata individuata in una obbligazione assunta contrattualmente.

5.1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 626/94 (vigente all'epoca dei fatti), solo "in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi" il datore di lavoro committente doveva "verificare l'idoneità tecnico professionale" delle imprese appaltatrici; fornire alle stesse "dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti" nell'ambiente nel quale erano destinate ad operare, indicando "le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività"; promuovere "la cooperazione e il coordinamento" tra le imprese.

Il richiamo al contenuto di questa norma è utile perché chiarisce che gli obblighi ivi previsti non potevano essere riferiti ai rischi connessi ad un contratto di appalto destinato ad essere eseguito all'esterno dell'azienda, quale era quello [REDACTED]. Ed invero, a prescindere dal riferimento ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici, contenuto nel comma 3 della norma in esame e ripreso dalla legislazione successiva, l'art. 7 D.Lgs. n. 626/94 era comunque destinato ad operare soltanto nei casi di affidamento di lavori "all'interno" di una azienda o di una unità produttiva. Aveva, dunque, un ambito operativo differente rispetto a quanto previsto in seguito dall'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 che, nella formulazione originaria, poneva obblighi a carico del datore di lavoro appaltante in caso di affidamento di lavori "all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima" e, nel testo oggi vigente, prevede tali obblighi "in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima", sempre che il datore di lavoro appaltante "abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo".

In sintesi, nel caso di specie, ogni riferimento alla giurisprudenza relativa alla responsabilità del datore di lavoro committente appare fuori luogo, ma ciò non ha conseguenze sulla sentenza impugnata che ha fondato la posizione di garanzia degli odierni ricorrenti su un obbligo di informazione la cui fonte è rappresentata dal contenuto di un contratto.

5.2. Poiché nel caso oggetto del presente ricorso non sono state applicate le norme che disciplinano la responsabilità del datore di lavoro committente, devono essere disattese le argomentazioni (sviluppate nel secondo motivo di ricorso) volte ad evidenziare i limiti posti alla responsabilità del committente dall'art. 26 D.Lgs. n. 81/08. Ed invero, richiamando il contenuto del contratto stipulato [REDACTED], i giudici di merito hanno sottolineato che gli obblighi informativi - particolarmente rilevanti secondo gli accordi contrattuali intervenuti tra le due società - persistevano quando il contenuto del contratto di logistica fu modificato prevedendo che alcune cisterne fossero utilizzate per il trasporto di una sostanza differente rispetto a quella inizialmente individuata e, per questo, dovessero essere riconvertite e bonificate.

Ponendosi in questa prospettiva, il riferimento ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici non appare pertinente, tanto più che - come la sentenza impugnata non manca di sottolineare (pag. 15) - la possibilità che nelle cisterne si accumulasse acido solfidrico era ben nota [REDACTED] e costituiva parte dello specifico bagaglio di conoscenze di questa società ben più di quanto potesse costituire parte del bagaglio di conoscenze di una impresa di logistica.

Mentre il contratto di trasporto era in corso, del resto (come anche la difesa [REDACTED] aveva segnalato a FS Logistica e ai subappaltatori la necessità di munire di maschere antigas il personale che si occupava del carico e dello scarico delle cisterne; aveva segnalato, dunque, la tossicità dei carichi di zolfo, ma non risulta aver segnalato la potenziale tossicità dei residui di zolfo presenti nelle cisterne.

6. Come si è detto, secondo il dictum della sentenza rescindente, la Corte di appello doveva verificare se la cisterna in cui avvenne l'incidente era ancora inclusa "nel contesto della circolazione "ad anello" per il trasporto di zolfo fuso" nel momento in cui [REDACTED] restituì ad FS Logistica (id est il 29 dicembre 2017, quando il tank container SGCU (Omissis) partì da Campiglia Marittima alla volta di Bari - scalo Ferruccio).

Sul punto, la sentenza rescindente afferma (pag. 41 e pag. 42) "solo qualora si accerti che i preposti della [REDACTED] avrebbero dovuto ragionevolmente prevedere che la cisterna in cui avvenne l'incidente, nel momento in cui fu consegnata al vettore, poteva essere destinata ad un uso diverso da quello del trasporto dello zolfo fuso, o dismessa, si pone il problema di verificare se i medesimi soggetti agirono in violazione degli obblighi di informazione in ordine al materiale trasportato ed alla sua pericolosità". Aggiunge poi "nel caso si accerti che era ragionevolmente prevedibile, da parte dei preposti [REDACTED] la cisterna in cui avvenne l'incidente, nel momento in cui fu consegnata al vettore, poteva essere destinata ad un uso diverso da quello del trasporto dello zolfo fuso, o dismessa, occorrerà comunque verificare specificamente se A.A. e B.B. intervennero attivamente in questa operazione o comunque erano titolari di una posizione di garanzia, derivante da una fonte normativa, anche di tipo privatistico, o dall'assunzione in gestione dello specifico rischio mediante un comportamento concludente, e, quindi, se, con la loro condotta, agirono in violazione degli obblighi di informazione, diligenza, prudenza e perizia sopra indicati".

La sentenza impugnata non ha ignorato queste indicazioni, ma ha ritenuto di poterle superare sulla base di un esame più attento del compendio probatorio. Ha ritenuto, infatti, che fosse di esclusiva pertinenza di FS Logistica scegliere le cisterne da modificare e destinare, previa bonifica, al trasporto di acido solforico e ha chiarito che la posizione di garanzia dei dirigenti [REDACTED] derivava dall'aver assunto la gestione del rischio relativo alla bonifica delle cisterne (e, specificamente, di quella ove si verificò l'infortunio), bensì dalla violazione dell'obbligo informativo contrattualmente assunto. Ha ritenuto, inoltre, che a seguito dell'accordo del 18 gennaio 2008 - secondo [REDACTED] doveva scegliere quali tra le cisterne già destinate all'esecuzione del contratto sarebbero state riconvertite, ma doveva garantirne la pulizia per evitare che l'acido solforico trasportato all'interno di quelle cisterne fosse inquinato - tale obbligo informativo si fosse esteso ai rischi derivanti dalle attività di bonifica. In sintesi, i giudici del rinvio hanno fondato la responsabilità per colpa dei dirigenti [REDACTED] sulla violazione di un obbligo informativo che non derivava dalla destinazione assegnata alla cisterna ove si verificò l'infortunio, ma dalla conversione ad un uso diverso di alcune cisterne già destinate al trasporto di zolfo fuso. Per questo, hanno ritenuto che non fosse rilevante ai fini della decisione accertare se la cisterna SGCU (Omissis) era già stata destinata alla riconversione (e alla bonifica conseguente), alla data del 29 dicembre 2007 (quando fu restituita ad FS Logistica dopo essere stata usata per il trasporto di zolfo fuso). Per gli stessi motivi, hanno ritenuto inutile accertare se fosse ragionevolmente prevedibile per i dirigenti di [REDACTED] e, in particolare, per A.A. e B.B.) che proprio quella cisterna avrebbe dovuto essere bonificata. Hanno osservato in proposito (con argomentazione congrua e scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità [REDACTED] aveva concordato con FS Logistica la possibilità della riconversione, aveva segnalato la necessità della bonifica e ciò faceva sorgere l'obbligo contrattuale di informare l'appaltatrice della possibile presenza di acido solfidrico all'interno delle cisterne suscettibili di riconversione e bonifica (quindi di tutte le cisterne aventi sigla SCGU).

Per giungere a tali conclusioni la sentenza impugnata riferisce [REDACTED] aveva informato FS Logistica della necessità di bonificare le cisterne da riconvertire (contrattualmente determinate in numero di 9) e ciò è documentato da una missiva in data 25 gennaio 2008 (con la quale FS Logistica confermò di aver conferito a [REDACTED] informava FS Logistica che aveva ricevuto tredici cisterne, ma avrebbe provveduto a caricare soltanto quelle corredate dalla attestazione di avvenuta pulizia così da evitare che il prodotto acido solforico potesse essere inquinato).

Da quanto esposto emerge che il giudice di rinvio ha valorizzato circostanze di fatto che erano state ignorate dalla sentenza annullata e, per questo, ha potuto ritenere irrilevante l'accertamento sulla prevedibilità della riconversione della specifica cisterna nella quale si verificò l'infortunio (che era stato chiesto dalla sentenza rescindente) senza violare l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

6.1. Dal contenuto della missiva del 1 febbraio 2008 la sentenza impugnata ha dedotto [REDACTED] sapeva della necessità di bonificare alcune cisterne e aveva chiesto a FS Logistica l'adempimento di questa obbligazione. Non si comprende, pertanto, in che termini la Corte di appello ne avrebbe travisato il contenuto e, per questa parte, il primo motivo è manifestamente infondato.

Non ha maggior pregio l'argomentazione difensiva (sviluppata anch'essa nel primo motivo) secondo la quale la sentenza impugnata avrebbe fatto retroagire alla data del 29 dicembre 2007 la previsione che, in un successivo contratto, FS Logistica avrebbe riconvertito al trasporto di acido solforico cisterne SCGU prima destinate al trasporto di zolfo. Ed invero, secondo la sentenza impugnata, l'obbligo giuridico di informazione sul contenuto delle cisterne SCGU potenzialmente destinate alla riconversione trova la propria fonte nell'art. 11 del contratto stipulato l'8 febbraio 2007 tra Nuova Solmine ed FS Logistica e nell'accordo intervenuto il 18 gennaio 2008, che introduceva nel contratto al quale gli obblighi informativi si riferivano l'attività di bonifica di cisterne SCGU già destinate al trasporto di zolfo.

7. Le considerazioni sin qui svolte portano a concludere per l'infondatezza del primo e del secondo motivo del ricorso. A conclusioni differenti si deve giungere, invece, per il terzo motivo, nel quale la difesa si duole che la Corte di appello non abbia fornito motivazione adeguata quanto alla posizione di garanzia specificamente assunta da B.B. e A.A. B.B., quale responsabile delle attività tecnico produttive dello stabilimento di S; A.A., quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e consulente della [REDACTED] trasporti.

La sentenza impugnata non chiarisce se gli odierni ricorrenti abbiano preso parte all'incontro [REDACTED] ed FS Logistica concordarono il trasporto da Scarlino a Barletta dell'acido solforico e stabilirono che a tal fine potessero essere utilizzate, previa bonifica, alcune delle cisterne fino ad allora

destinate al trasporto di zolfo fuso. Dalla sentenza non risulta, inoltre, se, dopo l'accordo, gli odierni ricorrenti siano stati coinvolti nella sua esecuzione. Neppure è indicato in sentenza chi fu [REDACTED] a sorvegliare "costantemente la corretta esecuzione" del contratto ai sensi del citato art. 11 e a provvedere allo scambio di informazioni cui le parti attribuivano "speciale importanza".

La sentenza impugnata sostiene che l'obbligo informativo previsto dal contratto gravava su B.B. quale responsabile delle attività tecnico produttive dello stabilimento di Scarlino, ma non chiarisce perché la distribuzione esterna del prodotto possa essere inserita tra le attività tecnico produttive delle quali B.B. era responsabile e, soprattutto, non spiega perché la qualifica di responsabile della produzione comportasse, in capo a B.B., l'assunzione degli obblighi informativi previsti dall'art. 11 del contratto.

Conclusioni analoghe si impongono per A.A. cui la sentenza impugnata attribuisce la qualifica di consulente per il trasporto merci senza chiarire se egli abbia avuto un ruolo nell'accordo che determinò la necessità della bonifica e se abbia prestato la propria attività di consulenza nella trattativa che portò a modificare l'originario contratto di logistica. A ciò deve aggiungersi che la missiva con la quale Nuova Solmine chiese di certificare la bonifica delle cisterne (allegata all'atto di ricorso) non fu firmata da A.A., bensì da Loris Potetti, indicato dai giudici di merito quale consulente esterno della Nuova Solmine per le funzioni logistiche e commerciali.

Quanto al ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la lettura delle sentenze di merito (pag. 102 della sentenza di primo grado, pag. 17 della sentenza impugnata) porta a ritenere che l'affermazione della responsabilità non sia fondata su tale qualifica. Ed invero, il ruolo di RSSP non è sufficiente, da se solo, a fondare una posizione di garanzia in relazione alla esecuzione del contratto di logistica. Com'è noto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale, ma di consulenza e ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente all'incarico affidatogli collaborando col datore di lavoro nella individuazione dei rischi connessi all'attività lavorativa e fornendogli le opportune indicazioni tecniche per risolverli. In relazione a tali compiti, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri, ma la sentenza impugnata non ha fornito alcuna indicazione in proposito né ha stabilito un collegamento tra il ruolo svolto da A.A. quale RSSP e la gestione del contratto di logistica (sui compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione Sez. 4, n. [11708](#) del 21/12/2018, dep. 2019, Rv. 275279; Sez. 4, n. [24822](#) del 10/03/2021, Rv. 281433; Sez. 3, n. [37383](#) del 15/07/2021, Rv. 281969).

7.1. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla affermazione della responsabilità civile di B.B. e A.A. Con riferimento alle posizioni di questi ricorrenti, il quarto motivo di appello, avente ad oggetto la ritenuta responsabilità civile nei confronti del Comune di Molfetta, è assorbito.

Ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., il rinvio deve essere disposto di fronte al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 25608701; Sez. U, n. 22065 del 28.01.2021, Cremonini, Rv. 281228) cui si demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.

8. Il quarto motivo è manifestamente infondato per quanto riguarda le posizioni di C.C., E.E. e D.D. La Corte di appello, infatti, ha ritenuto che l'accertamento della penale responsabilità di questi imputati - divenuto definitivo dopo la rinuncia ai motivi di appello e il concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. - costituisca titolo fondante della responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. e ha rilevato che le statuizioni civili della sentenza di primo grado in favore del Comune di M erano state eliminate nel primo giudizio di rinvio sull'erronea premessa che la costituzione fosse stata revocata. Si deve osservare, allora, che la sentenza di primo grado (pronunciata dal Tribunale di Trani in data 11 luglio 2014), a pag. 143, ha motivato sull'esistenza del danno da reato derivato al Comune dal dolore e turbamento provati dalla collettività di M per un così grave infortunio e il ricorso non si confronta con questa motivazione, ma si duole che il tema non sia stato ulteriormente trattato in sede di rinvio, pur in presenza di una condanna ormai definitiva.

Quanto alla richiesta di estensione a D.D., E.E. e C.C. del primo e secondo motivo dell'atto di ricorso, basta fare rinvio a quanto già esposto trattando le posizioni di A.A. e B.B. Non si può ignorare, inoltre, che, nel giudizio di rinvio, D.D., E.E. e C.C. hanno concordato una pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. rinunciando ai motivi riguardanti l'affermazione della responsabilità e non possono riproporre in questa sede motivi ai quali hanno esplicitamente rinunciato.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di D.D., E.E. e C.C. e la condanna di questi ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

L'inammissibilità dei ricorsi comporta che D.D., E.E. e C.C. debbano essere condannati in solido a rifondere alle parti civili Comune di M, X.X. e P.P. le spese sostenute per questo giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle posizioni di A.A. e B.B. con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.

Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da D.D., E.E. e C.C. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, D.D., E.E. e C.C., in solido tra loro, a rifondere alle parti civili Comune di M, X.X. e Y.Y. le spese sostenute per questo giudizio di legittimità liquidate per ciascuna parte in Euro tremila oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 11 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria l'1 aprile 2026.